



# COMUNE DI BAGOLINO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DELIBERAZIONE N°7

#### COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

#### Adunanza Straordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PER DETERMINAZIONE COSTI SERVIZIO IGIENE URBANA PER IL PERIODO 2022/2025 - AGGIORNAMENTO PERIODO 2024/2025

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella Sala delle adunanze di Bagolino, in modalità mista.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
MARCA GIANZENO	P	PELIZZARI GIANCARLO	P
FOGLIO MICHELE	P	ZANGARINI PAOLO	P
STAGNOLI ELISEO	P	AIROLDI FRANCESCA	P
TARGHETTINI THOMAS	P	BORDIGA ENRICO	P
MELZANI IRENE	P	CARE' LUCA	A
ALBERTI NICOLA	P		
		<b>Totali Presenti</b>	<b>10</b>
		<b>Totali Assenti</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunata l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **STANZIONE GIOVANNI**, collegato in videoconferenza da remoto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCA GIANZENO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PER DETERMINAZIONE COSTI SERVIZIO IGIENE URBANA PER IL PERIODO 2022/2025 - AGGIORNAMENTO PERIODO 2024/2025

---

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*I consiglieri Airoidi Francesca, Bordiga Enrico, Melzani Irene, Zangarini Paolo sono collegati in videoconferenza da remoto.*

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.);

**EVIDENZIATO** che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nei commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16;

**VISTA** la propria deliberazione n. 4 in data 30/3/2021 che approva il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) a seguito del D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020 e le successive modifiche con propria deliberazione n. 6 del 29/4/2022 e n. 3 del 28/3/2023;

**VISTA** la propria deliberazione n. 17 in data 30/04/2021 di approvazione del nuovo regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** che la normativa pone in capo al Consiglio Comunale anche l'approvazione delle tariffe relative a tale tributo;

**VISTO** l'ar. 1, commi 527-528 della legge n. 205/2017 che ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;

### VISTI:

- la delibera dell'ARERA n. 443/2019 recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021*";
- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel settore di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"
- la delibera di ARERA n. 138/2021/R/rif di avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- il documento di consultazione di ARERA n. 196/2021/R/rif di orientamento generale dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- il documento per la consultazione di ARERA n. 282/2021/R/rif di inquadramento nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/rif del 30/3/2021;
- la delibera di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3/8/2021, recante "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" che

definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e specialmente il suo allegato A;

- il documento per la consultazione 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante “Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali”;
- la deliberazione 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”
- la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A recante il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- la deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione 3 agosto 2023 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle citate delibere di ARERA, è stato elaborato il metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di determinare le tariffe;

**DATO ATTO** che:

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il comune di Bagolino, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

**VISTO** l’art. 1.4 della deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF che recita *“Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”*;

**TENUTO CONTO** che la gestione del servizio di igiene urbana è divisa in due sfere:

- la prima di competenza dell’Unione Pescatori Sportivi del Lago d’Idro (di seguito UPSLI o associazione affidataria), la quale ha preso in gestione il servizio di igiene urbana in qualità di vincitrice della gara d’appalto indetta dal Comune di Bagolino per la gestione del servizio di igiene urbana. L’USPLI si occupa della raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuto urbano (ovvero indifferenziato, organico, carta, vetro e plastica/lattine) e della gestione dei centri di raccolta;

- la seconda in base al modello organizzativo della società “in house”, tramite affidamento a SAEVS - Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia – S.r.l., il cui capitale sociale è integralmente detenuto dalla Comunità Montana della Valle Sabbia e dai Comuni serviti dalla società stessa, la quale si occupa del trasporto dei rifiuti raccolti dall'Unione Pescatori Sportivi all'impianto di destino finale, delle attività necessarie per dotare i centri di raccolta del Comune di Bagolino di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti e delle attività complementari alla raccolta domiciliare dei rifiuti (svuotamento contenitori dedicati alla raccolta di farmaci scaduti e pile esauste);

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal Comune di Bagolino ai sensi della citata deliberazione ARERA, sulla base dei dati forniti dalle società che gestiscono il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti SAEV e UPSLI;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36;

**VISTO** l'articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

**RICHIAMATO** l'art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25.02.2022, che dispone quanto segue: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 29/4/2022, con la quale era stato approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana e la determinazione della relativa tariffa T.A.R.I. per il periodo 2022/2025 con una copertura dei costi del 100% tenendo conto delle direttive ARERA;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 28/04/2023, con la quale era stato aggiornato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana e la determinazione della relativa tariffa T.A.R.I. per il periodo 2023/2025 con una copertura dei costi del 100% tenendo conto delle direttive ARERA;

**RICHIAMATO** l'art. 7, comma 7.2, del MTR-2 che prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono determinati:

- ✓ per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- ✓ per l'anno 2025, in sede di prima approvazione, con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

**PRESO ATTO** che ARERA, con deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, ha stabilito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dei piani economico-finanziari 2022-2025 ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento;

**VISTA** la documentazione predisposta dai gestori SAEV e UPSLI e ricomposta dal Comune, redatta in base al Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2) approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 3/8/2021, aggiornata con deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF ed elaborato in base allo schema tipo di cui

all'allegato 1 della determinazione ARERA n. 1/2023 - DTAC del 6/11/2023, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, composta da:

- Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 – AGGIORNAMENTO 2024-2025;
- Relazione di accompagnamento al PEF TARI, redatta sullo base dello schema tipo di cui all'allegato 2 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2022 del 6/11/2023, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- Relazione tecnica al PEF TARI, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
- Dichiarazione di veridicità redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 3 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2022 del 6/11/2023, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

**DATO ATTO** che, ai sensi della legge 27/12/2013, n. 147, articolo 1, comma 653, come modificato dall'art. 1, comma 27, della legge n. 208/2015, i costi previsti per il PEF riferiti all'anno 2024 ammontano a € 538.128,00 e risultano essere inferiori ai costi dei fabbisogni standard pari a euro 586.127,12;

**VISTO** il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e il documento unico di Programmazione approvati con propria deliberazione n. 47 del 29/12/2023 e n. 45 del 29/12/2023;

**RITENUTO** di aggiornare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 (PEF TARI 2022-2025), che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del TUEL, ed allegato al presente atto;

**VISTO** il parere per la regolarità tecnica reso dai responsabili del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 3 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Zangarini Paolo) e contrari NESSUNO, resi dai 10 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1.** Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2.** di approvare l'aggiornamento del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana per il periodo 2022-2025 che per l'anno 2024 risulta pari a € 538.128,00, come meglio evidenziato nei prospetti allegati al presente atto e qui di seguito elencati:
  - il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 (PEF TARI 2022-2025) come da allegato 1 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2022 del 6/11/2023;
  - Relazione di accompagnamento al PEF TARI 2022-2025, redatta sullo base dello schema tipo di cui all'allegato 2 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2022 del 6/11/2023, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
  - Relazione tecnica al PEF TARI 2022-2025, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
  - Dichiarazione di veridicità redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 3 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2022 del 6/11/2023;
- 3.** Di rimandare a successivo atto la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

**4.** di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario e i documenti allegati allo stesso;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

con voti favorevoli N. 7, astenuti 3 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Zangarini Paolo) e contrari NESSUNO, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

IL PRESIDENTE  
F.to MARCA GIANZENO

Il Segretario Comunale  
F.to STANZIONE GIOVANNI

|

|